

Proc. n. 1137/2019



IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Composto dai Magistrati:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Maria Antonia Di Lazzaro

Giudice rel.

Paola Bozzo Costa

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 1137 /2019 promossa da:

nato a : (BANGLADESH) il , --,

CUI

VESTANET

rappresentato e difeso dall'Avv.

BALLERINI ALESSANDRA in forza di mandato in atti.

PARTE RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

**MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-**

Ufficio territoriale del Governo di Genova, in persona del Ministro *pro tempore*

PARTE RESISTENTE

e con l'intervento di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto l'impugnativa ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25
(*Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*) e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (*Disposizioni complementari al*



questi ultimi hanno ricevuto la somma di 4.500,00 euro lo hanno liberato; che il fratello, in Bangladesh faceva politica per il partito Jamaat islami; che la polizia andava spesso a casa loro a controllare e fare delle perquisizioni, alla ricerca del ricorrente e dei suoi due fratelli; che tutti e tre sono scappati da casa per paura della polizia; che il ricorrente si è nascosto per un mese a Sunamgong in quanto lì viveva la sorella maggiore; che il padre ha poi contattato un trafficante che consentisse al ricorrente di raggiungere la Libia dove si pensava che avrebbe potuto trovare lavoro; che tuttavia in Libia la situazione era drammatica onde ha deciso di seguire gli altri connazionali che si imbarcavano verso l'Italia, dove è approdato il 09.07.2016; che ad oggi non sa dove possano trovarsi i suoi due fratelli; che la famiglia ha problemi economici e lui invia periodicamente del denaro; che lui era un simpatizzante di Jamaat Islami, ma non era politicamente attivo; che il fratello più grande andava ai raduni ed alle manifestazioni; che la polizia faceva frequenti perquisizioni nella loro casa; che, pur avendo trovato solo dei libri relativi al partito, ritenevano che quella fosse una casa di terroristi islamici; che per effettuare il viaggio ha preso in prestito da un'agenzia la somma di 400.000 taka; che ad oggi deve restituire ancora 200.000 taka; che tuttavia i creditori non hanno sollevato particolari problemi nel senso che hanno concesso il tempo fino alla fine del corrente anno per la restituzione; se ciò non accadrà la famiglia del ricorrente dovrà lasciare la casa in quanto è stata data in garanzia; che non può tornare in Bangladesh in quanto *“non ho un particolare legame con il mio paese perché la situazione del Bangladesh non è il massimo e le persone non si sentono sicure”* (cfr. verbale di audizione pag. 8).

La Commissione ha rigettato tutte le domande del ricorrente considerando vaghe, generiche, lacunose e stereotipate le dichiarazioni relative alle irruzioni della Polizia in quanto *“incapaci di ricostruire il vissuto personale in modo specifico e circostanziato”* (cfr. provvedimento di rigetto pag. 1).

All'udienza il ricorrente ha documentato di vivere in via _____ presso il _____ e di aver trovato lavoro, da ottobre 2017, come aiuto cuoco presso un _____ attività da cui percepisce una retribuzione mensile di circa euro _____

Status di rifugiato



I fatti esposti non risultano integrare, in se stessi, il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale: nel racconto del signor ...

... non si fa riferimento a tale tipo di persecuzione: la circostanza di essere un simpatizzante del partito Jamaat Islami appare assai sfumata nel racconto stesso del ricorrente, il quale ha precisato di non essere mai stato un militante e di non aver mai svolto personalmente attività politiche.

Di conseguenza, anche ove la relativa vicenda sia ritenuta veritiera, la stessa non risulta integrare gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato, come definito dall'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1. lett. e) del D. L.vo 251/2007.

Protezione sussidiaria

Va poi esclusa la possibilità di riconoscere la cd. protezione sussidiaria ex art.14 del D.lgs n°251/2007 lett. A) e lett. B), poiché gli elementi forniti dal ricorrente, anche a seguito della audizione in udienza, non consentono di poter affermare che, nella concretezza, egli possa rischiare ancora oggi di subire un grave danno in conseguenza dei fatti narrati - quale potrebbe essere la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ad opera dello Stato o di terzi: la principale motivazione dell'espatrio appare legata ai motivi economici della sua famiglia, alla necessità di mantenere il numeroso nucleo ed alla volontà di vivere in un contesto sociale dignitoso.

Per quanto attiene la protezione sussidiaria ex art.14 Lett. C) D.lgs 251/2007, non si ritiene sussistente in Bangladesh l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, così come richiesto dalla citata norma nonché dalla CGUE con le sentenze 17.2.2009 (Caso Elgafaji) e 30.1.2014 (resa in causa Diakité).

Tra l'altro è lo stesso ricorrente a non riferire in sede di audizione davanti alla Commissione, nè davanti al Giudice in sede di udienza, in merito ad un possibile suo coinvolgimento, in modo specifico, in una eventuale situazione di pericolo in cui lo stesso si potrebbe trovare qualora ritornasse in Bangladesh in conseguenza di una situazione di pericolosità del luogo in cui il predetto risiedeva (si veda https://ecoi.net/en/file/local/1435840/1226_1529564131_2017ybangladesh-en.pdf consultato il 12.09.2019).

Protezione umanitaria



Quanto alla protezione umanitaria, in via preliminare va affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL 13/2018 del 04.10.2018 pubblicato sulla GU del 04.10.2018 ed in vigore dal 05.10.2018.

Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l'art. 5 comma 6 TUI ed ha modificato l'art. 32 comma 3 l. 25/08 abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali).

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale: in tale contesto normativo si impone, dunque, il ricorso ai principi generali di cui all'art. 11 dis. prel. c.c.

Va precisato sotto questo profilo che l'art. 1 comma 9 del DL 113/18 non detta una disciplina transitoria sul *merito* del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorni per motivi umanitari, riguardando la *fase successiva* rispetto all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia già riconosciuto e dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (su cui meglio *infra*).

Per la giurisprudenza della Suprema Corte, il principio di irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la nuova legge possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr. Cass. civ. Sez. I 03.07.2013, n. 16620; Cass. SSUU 2926/67, 2433/2000, 14073/02; *contra* Ord. Cass. 11750/2019 e 11751/2019).

Ciò posto, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza ha evidenziato da tempo la natura di situazione giuridica soggettiva alla base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto



da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda.

A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche con riguardo alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello *status* di rifugiato, rispetto alle quale, appunto, il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa.

Si riconosce quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto alla status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto tutte situazione riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (Cfr. Cass SSUU 11535/2009; Cass. nn. 4764/1997; 907/1999; 5055/2002; 8423 e 11441/2004; Cass. Civ. Sez. I 4455/2018).

Giusto tutto quanto sopra, va precisato, con specifico riguardo alle caratteristiche della protezione umanitaria, che i seri motivi di carattere umanitario – ovvero risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano ed alla ricorrenza dei quali l'art. 5 comma 6 l. cit. lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del relativo permesso di soggiorno - sono accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza derivante dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (Cass. SSUU 19393/2009; Cass. SSUU n. 5059/2017).

In altre decisioni la Corte di Cassazione ha precisato che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22114), che la concessione di tale permesso di soggiorno possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903).



Vanno, quindi, valutate le circostanze preesistenti e più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesioni dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere nuovamente immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente del paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione di suoi diritti fondamentali inviolabili.

Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 TUI non definisce i "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*", che possono impedire il rientro del richiedente nel suo Paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad esempio particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

Né va dimenticato, a questo proposito che, come chiarito dalla SC con la pronuncia n. 4455/2018 "*l'art. 3 comma 1 della l. 110/2017 ha introdotto il c 1.1 dopo il comma 1 dell'art. 19 [del TU Immigrazione] nel quale è previsto un sostanziale ampliamento delle condizioni di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria essendo stato aggiunto il fondato motivo di essere sottoposti a tortura e, comunque essendo stato espressamente imposto di tenere conto nel giudizio da svolgere delle 'violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani'*".

Proprio dal raffronto – richiesto dalla citata pronuncia della Cassazione – tra le condizioni soggettive (familiari e lavorative) ed oggettive (rispetto dei diritti umani) alle quali il ricorrente andrebbe incontro qualora fosse rimpatriato ed il positivo e fattivo percorso di integrazione sociale intrapreso dallo stesso, possono emergere i



presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in particolare allorquando vi è il fondato il rischio che lo stesso – ove rimpatriato – vada incontro ad *“una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”* (Cass. n. 4455/2018).

Applicando i suddetti principi al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si troverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza e nella impossibilità di mantenere se stesso e di propri familiari.

In sede di udienza ha infatti dichiarato che prima di partire ha contratto un prestito con un'agenzia, di 400.000 taka, di cui ha restituito circa la metà e che se non riuscirà a saldare la restante parte entro la fine del corrente anno, i creditori si approprieranno della casa dove vive l'anziano padre; che lui è l'unico della famiglia che può lavorare e sprovvedere al loro sostentamento.

Ora, quanto ai fattori oggettivi di vulnerabilità, si veda, anzitutto, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/bangladesh>.

Il Bangladesh, inoltre, è uno degli stati più poveri del mondo. Metà della sua popolazione vive con meno di 1,2 dollari al giorno e quasi un terzo è al di sotto della soglia di povertà.

La mancanza del lavoro, la povertà e lo scarso rispetto dei diritti umani concretano una forte spinta all'emigrazione. Il Paese inoltre ha pochi terreni coltivabili ed è soggetto a continue inondazioni che si alternano a periodi di siccità estrema.

In queste condizioni, gli strati di popolazione più poveri e marginali, si trovano in una situazione di equilibrio talmente precario, che ogni evento fuori dalla norma (un raccolto perso, una disputa legale, un'eredità contesa) può precipitarli in una situazione di totale esclusione sociale e crisi economica.

È su queste situazioni che intervengono ampiamente fenomeni di sfruttamento. La fuga rappresenta a volte non solo l'unica via di riscatto possibile ma anche il risultato di pressioni da parte di usurai e trafficanti che su tali viaggi speculano abbondantemente. Il debito contratto, oltre a prevedere interessi altissimi, spesso attiva infatti anche un'altra forma di prevaricazione: la garanzia reale dei beni immobili (case, negozi, terreni) dati in pegno in cambio del prestito (in altre parole il patto commissorio vietato dal nostro ordinamento: infatti in caso di mancato



pagamento nei tempi previsti, l'usuraio incamera i beni dati in garanzia, lasciando i debitori privi di tutto, ed esponendo i familiari rimasti in patria a rischio di lavoro forzato.

Si vedano, a riscontro: <https://www.atlanteguerre.it/vite-appese-al-debito-di-viaggio> <http://www.lejournalinternational.infofit/bangladesh-leau-coule-pauvrete/>; <https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=bg&v=69&I=it>; https://www.ecoi.net/en/file/local/1420878/1226_1514469257_bangladesh-country-overview-december-2017.pdf)

Come argomentato dalla Cassazione nella già citata sentenza 4455/2018, la *ratio* della protezione umanitaria va individuata nella necessità di non esporre i cittadini stranieri a rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, in quanto la vulnerabilità può essere intesa anche come esposizione seria alla lesione del diritto alla salute, o essere conseguente ad una situazione politico economica molto grave con effetti di impoverimento radicale, ovvero discendere da una situazione geo politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili).

Non va pertanto trascurato il fatto che il ricorrente sia giunto nel territorio italiano anche se non principalmente spinto dalla necessità di raggiungere un livello di vita minimamente adeguato per sé e per la propria famiglia.

A riprova di ciò, egli ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale: come già evidenziato, e come si evince dalla documentazione prodotta egli non solo ha frequentato un corso di lingua italiana, ma ha trovato lavoro presso un ristorante cinese sito in Genova con contratto che, se pure a tempo determinato, ad oggi gli è stato sempre rinnovato (il lavoro risulta avere avuto inizio il 06.10.2017) e da cui percepisce una retribuzione di circa euro mensili, come da buste paga prodotte.

Dal CU 2019 si ricava, infine, un reddito complessivo annuo di euro per 2 giorni di lavoro.

Provvedimento da emettere

Va infine precisato che, come già detto, il DL 113/2018 conv. dalla L. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.



Il principio generale di irretroattività comporta tuttavia, nel caso di specie, che la nuova legge non possa essere applicata essendo procedimento relativo ad un rapporto giuridico sorto anteriormente al 05.10.2018: all'art. 1 comma 9 la citata legge ha, in particolare, previsto che *“nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali” ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 8”*.

Deve, tuttavia, osservarsi in merito che:

- Parlando di procedimenti in corso la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale), bensì ai procedimenti amministrativi, volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *“per motivi umanitari”*, ma recante la dicitura *“casi speciali”* (e comunque, pur sempre della durata di anni due, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato).
- La norma menziona solo il provvedimento della CT e non quello del Giudice e ciò può essere dovuto a dimenticanza, ovvero, più verosimilmente, ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 D. Lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della CT) e non anche dall'art. 19 comma 9 D. Lgs. 150/2011 (poi abrogato dal DL 13/17) menzionava la protezione umanitaria; ciononostante nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte d'Appello) qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 T.U. immigrazione. Il Tribunale,



infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della CT;

- L'art. 1 comma 9 come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'AG di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- Il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi del dicato art. 1 comma 9 un permesso recante la dicitura "casi speciali" della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e con applicazione, alla relativa scadenza, delle disposizioni di cui al comma8;

Ai fini di cui sopra, gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio.

Spese processuali

Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali sono interamente compensate.

Si provvede con separato Decreto - ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis DPR 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Dichiara la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel Paese di origine del richiedente

(BANGLADESH) il _____ **nato a** _____ **VESTANET** e
CUI _____
 conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 DL 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura "*casi speciali*" della durata di anni due;
 compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica del presente provvedimento alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata nonché al PM presso il Tribunale di Genova.



Così deciso, in Genova nella camera di consiglio del 18.09.2019

Il Giudice est.

Maria Antonia Di Lazzaro

Il Presidente

Francesco Mazza Galanti

